

non più tardi del mese di  
Agosto dello stesso anno e del  
prezzo ricavato si soddisferà  
il locante nel nome dell'  
l'anzidetto rispettivo esta-  
gio, e delle spese di custodia  
fabbriche.

9.º Il locante nel nome è  
obbligato somministrare a co-  
loro dei conduttori che ne faranno  
una richiesta, la semenza in  
ragione di ottolibr. due libr.  
settantacinque e decilibr. 8, 2,  
tantanove, pari a salma una  
picciola di frumento per 2,  
quasi palma di terra, pari ad  
abbare tre are trentuna e  
sembare sessantadue.

Il conduttore restituirà alla  
le semenza ben rivellata u-  
nitamente al pagamento  
dello estagio con l'addita  
di un in Abera.

10.º Si proibisce ai condut-  
tori di seminare altrove le

fabbriche e i bevai, dovendo  
lasciare metri quattro e cu-  
bricchi tredici pari a canie  
due, liberi, eude i fabbrica-  
li ed i bevai non soffrano  
danno veruno. Si proibisce  
inoltre di seminare vicino  
le pag e corsi d'acqua, fino  
alla distanza di metri quattro  
e cubricchi tredici.

11.º Il conduttore delle terre in  
rigione avranno consegnati in  
perfetto stato gli acquedotti e  
spurgati ed in simili condi-  
zioni essi si obbligano de-  
nerli e consegnarli alla fi-  
ne della locazione, così an-  
che le garrubbe.

In caso d'inadempimento da  
parte di costoro, il locante  
nel nome più d'ora resterà  
facilitato a fare eseguire  
l'espurgo a danno, spese  
ed interessi degli stessi.  
Resta inoltre stabilito che

2. 26. Provvista